

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3589 del 20/06/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, Parte II, Titolo III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1113/2011 - DGR n. 1795/2016 - Ditta Gesco sca con sede legale in Comune di Cesena (FC), località San Vittore, via del Rio n. 400 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC esistente di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi a partire da materie prime vegetali (Punto 6.4b2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi), sita in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47. Riesame dell'AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3738 del 20/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1113/2011 - DGR n. 1795/2016 - DITTA **Gesco sca** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA (FC), LOCALITÀ SAN VITTORE, VIA DEL RIO N. 400 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI MANGIMI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI), SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CLASSICANA N. 47. RIESAME DELL'AIA

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Gesco sca, avente sede legale in Comune di Cesena (FC), località San Vittore, via del Rio n. 400 (P.IVA/CF 02522130406) è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1838 del 26/05/2011 e smi per l'esercizio dell'installazione IPPC di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi a partire da materie prime vegetali, sita in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47, con scadenza al 26/05/2021;
- in data 04/12/2019 venivano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte*, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, *"a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione,omissis..."*;
- con determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il calendario di presentazione dei riesami per le industrie alimentari con AIA con riferimento alle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili stabilite con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031;
- come indicato al punto 7 della determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, ARPAE SAC di Ravenna provvedeva a comunicare con nota ns. PG/2020/128423 del 08/09/2020 l'approvazione del suddetto calendario regionale alle installazioni interessate, che costituiva comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- come stabilito al punto 3 della determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, le date individuate nel calendario (18/11/2020 per l'installazione IPPC in oggetto) costituivano il termine massimo per la presentazione della documentazione di riesame;

VISTA la domanda di riesame dell'AIA n.1838 del 26/05/2011 e smi presentata da Gesco sca, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite Portale Regionale IPPC-AIA in data 17/11/2020 (ns. PG/2020/167163 del 18/11/2020);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e in particolare l'art. 11 della LR n. 21/2004 che

rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di rinnovo dell'AIA e modifica da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna, n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;

RICHIAMATI altresì i seguenti articoli del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi: art. 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", art. 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", art. 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;

Considerato che al fine di assumere la decisione sul riesame dell'AIA n. 1838 del 26/05/2011 e smi:

- a seguito di esito non positivo della verifica di completezza della domanda di riesame dell'AIA, con nota PG/2020/176919 del 04/12/2020 è stata fatta richiesta di integrazioni documentali, acquisite in data 30/12/2020, tramite il Portale AIA-IPPC, entro i termini previsti (ns. PG/2020/190041 del 31/12/2020);
- a seguito della verifica di completezza positiva della domanda di riesame dell'AIA così come integrata in data 30/12/2020, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 7, comma 2) della LR n. 21/2004 e smi (ns. PG/2020/190357 del 31/12/2020), si provvedeva tramite SUAP del Comune di Ravenna a dare notizia dell'avvio del procedimento come previsto nell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi, con apposita comunicazione ns. PG/2021/1298 del 07/01/2021, pubblicata per estratto sul BURERT in data 20/01/2021;
- non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;
- come previsto dall'art. 29-quater, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 05/05/2022 (convocata con nota ns. PG/2022/56655 del 05/04/2022), da cui emergeva la

necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 30/05/2022 (ns. PG/2022/90001), con sospensione dei termini del procedimento;

➤ a seguito delle integrazioni presentate da Gesco sca in data 29/06/2022 (ns. PG/2022/108284 del 30/06/2022), in data 23/08/2022 (ns. PG/2022/137868 del 23/08/2022) - queste ultime a seguito di proroga dei termini, concessa da codesto servizio con nota PG/2022/109064 del 01/07/2022 - e in data 27/03/2023, presentate a titolo volontario (ns. PG/53529 del 27/03/2023), si teneva in data 19/05/2023 in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota PG/2023/76143 del 02/05/2023 che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al riesame dell'AIA, avendo acquisito con nota PG/2022/86147 del 24/05/2022 il parere del Servizio Territoriale ARPAE ST in merito alla valutazione del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione;

- con note PG/2023/101376 del 09/06/2023 e PG/2023/119754 del 10/07/2023 è stato acquisito il parere del Comune di Ravenna sul riesame AIA (non potendo valere il silenzio assenso a seguito della mancata partecipazione dello stesso ente alla Conferenza dei Servizi conclusiva, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 61 del 01/06/2023) comprensivo del parere del sindaco di Ravenna in merito all'esercizio delle industrie insalubri di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi veniva acquisita con PG/2025/73838, PG/2025/73840 e PG/2025/73842 del 17/04/2025 l'autocertificazione attestante che, per i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
- dal rapporto relativo all'attività ispettiva IPPC svolta in data 15/02/2024 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna presso l'installazione in oggetto (ns. PG/2024/58688 del 28/03/2024) emergevano indicazioni all'autorità competente che sono state recepite nella presente AIA;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti dello stesso DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute per un importo superiore alla tariffa prevista dal DM 24 aprile 2008 con le integrazioni e adeguamenti di cui alla DGR n. 1913/2008 e smi per riesame dell'AIA, con versamento effettuato a favore di ARPAE in data 11/11/2020 per un importo pari a € 7.025,00, per cui risulta avviata la procedura di rimborso al gestore della somma versata in eccedenza pari a € 2.725;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali

controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;

- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns.PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);

è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns.PGRA/2018/13936);

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95;

PRESO ATTO dell'esito della verifica eseguita secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del suddetto DM n. 95/2019, presentato dal gestore unitamente al riesame dell'AIA per cui, non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

ATTESO l'adeguamento secondo le disposizioni di cui all'art. 273-bis, commi 5) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dei valori limite di emissione per le 3 caldaie a metano CT1, CT2 e CT3, ciascuna di potenza termica nominale pari a 2,093 MWt, afferenti ai punti di emissione in atmosfera E9, E14, E17, costituenti ai sensi dell'art. 273-bis, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 e smi un unico medio impianto di combustione esistente, di potenza termica nominale totale pari a 6,279 MWt;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("*Sesta Circolare IPPC*") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, nuovo schema di riferimento per l'AIA;

VISTI gli ulteriori atti di indirizzo regionali e, in particolare:

- Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;
- Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna recante indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 avente per oggetto "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 373 del 10 gennaio 2025 con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- Nota AIA n. 3/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

DATO ATTO che in data 12/05/2025 veniva trasmesso al gestore lo schema dell'AIA, ai sensi dell'art. 10, comma 3) della LR n. 21/2004, dell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016 (ns. PG/2025/86909), da cui perveniva un'unica osservazione, accolta da codesto SAC;

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione del procedimento per il riesame dell'AIA sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda in forma completa, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di documentazione integrativa ai fini istruttori;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuava l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento di AIA, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) **DI RILASCIARE**, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, alla Ditta **Gesco sca** (P.IVA/CF 02522130406), avente sede legale in Comune di Cesena, località San Vittore, via del Rio n. 400, e installazione in Comune di Ravenna, via Classicana n. 47, nella persona del proprio gestore, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) riesaminata per l'esercizio dell'attività IPPC di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi a partire da materie prime vegetali, di cui al punto 6.4b2 dell'allegato VIII al D.Lgs 152/2006 e smi;
- 2) DI DARE ATTO che la presente determinazione sostituisce la precedente AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1838 del 26/05/2011 e smi, le cui condizioni e prescrizioni vengono a decadere;
- 3) Di dare atto altresì che le condizioni stabilite con la presente AIA tengono conto della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come specificato al paragrafo C3) della Sezione C, dell'Allegato, al presente provvedimento;
- 4) Di fissare, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la **validità dell'AIA pari a 10 anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque

disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 del D.Lgs 152/2006 e smi. A tal fine il gestore dovrà provvedere ai sensi dello stesso articolo; fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA;

- 5) **Di vincolare l'AIA** con le relative condizioni di cui all'Allegato parte integrante del presente provvedimento, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) la gestione e la conduzione dell'installazione, compresi gli interventi di adeguamento/miglioramento richiesti per lo svolgimento delle attività, devono essere attuati nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella Sezione D dell'Allegato alla presente AIA;
 - b) la presente AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - c) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE SAC di Ravenna anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
 - d) in caso di modifica degli impianti, il gestore comunica le modifiche progettate per via telematica ad ARPAE SAC e ST di Ravenna e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di competenza, tramite i servizi del Portale AIA-IPPC. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 11, comma 3) della L.R. n.21/2004;
- 6) Di esercitare, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 21/2004 e smi, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di AIA in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi competenti di ARPAE.
ARPAE SAC di Ravenna, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di AIA, procederà secondo quanto stabilito nell'AIA stessa e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- 7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento di AIA è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza.
Ai sensi della DGR n. 1113/2011, si provvederà tramite SUAP alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto rilascio dell'AIA riesaminata sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT), assolvendo agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;
- 8) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art.10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpa.e.it) e presso la sede di ARPAE SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.